

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone l'abrogazione parziale del menzionato Decreto legge n.6 del 2020;

VISTO il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 che prevede la possibilità per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

TENUTO CONTO che l'art. 76 del citato Regolamento CE 1186/2009 subordina la concessione della franchigia doganale all'adozione di una Decisione della Commissione europea prevedendo la possibilità di sospendere i dazi all'importazione nelle ipotesi e per gli scopi previsti dal suddetto art. 74, in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

VISTA inoltre la Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art. 143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

VISTO l'art. 51 della citata Direttiva CE n. 132/ 2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di

IL DIRETTORE

proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

TENUTO CONTO che l'art. 53 della Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 subordina la concessione dell'esenzione all'adozione di una Decisione della Commissione europea prevedendo la possibilità di sospendere il pagamento dell'IVA sulle merci importate per gli scopi previsti dal suddetto art. 51 in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

VISTA la determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020 con la quale, nelle more della richiamata Decisione richiesta dall'Italia alla Commissione europea, sono state adottate misure finalizzate ad agevolare l'importazione, in sospensione da dazi ed IVA, di beni necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 6/2020 del 28/03/2020, con cui il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotti ogni azione utile allo sdoganamento senza differimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19 ed ha individuato le fattispecie nelle quali debba darsi corso ad una procedura di svincolo diretto dei DPI;

VISTA la determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 con cui, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 6/2020, sono stati definiti i presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con "svincolo diretto" e con "svincolo celere";

VISTA la Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;

RITENUTO di dover procedere alla definizione delle procedure operative per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, secondo quanto indicato nella richiamata Decisione;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

1. Sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

IL DIRETTORE

2. Le esenzioni di cui al punto 1 si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
3. L'applicazione del beneficio di cui al punto 1 è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla decisione 2020/491 della Commissione, come specificate al punto 2.
4. A tal fine, all'atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020 compilando gli modelli pubblicati sul sito dell'Agenzia, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti di cui al punto 1 e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità indicate al punto 2;
5. Qualora l'importatore sia soggetto diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all'esenzione, ai fine della verifica di cui al punto 2 dovrà produrre una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020, compilando gli appositi modelli pubblicati sul sito dell'Agenzia.
6. Nelle ipotesi di cui al punto 6, gli Uffici delle dogane competenti verificheranno sia che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate, sia che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti di cui al punto 1.
7. Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle dogane preposti allo sdoganamento.
8. L'esenzione di cui alla presente determinazione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.
9. La presente determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

